



U.S.R.

## IL RETTORE

- VISTO** il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art. 4;
- VISTO** il D.M. 23 ottobre 2003, n. 198, relativo al "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti";
- CONSIDERATO** che dall'1 gennaio 2014 è entrato in vigore, per il periodo 2014-2020, il nuovo Programma europeo nel campo dell'istruzione, le politiche giovanili e lo sport denominato **Erasmus+** che ha fra gli obiettivi quello di offrire maggiori opportunità di mobilità ai fini dell'apprendimento e di rafforzare la cooperazione tra mondo dell'istruzione e della formazione e mondo del lavoro;
- RITENUTO** pertanto, opportuno adottare in detta materia un'apposita disciplina regolamentare, anche in considerazione del crescente interesse che tutte le attività confluite nel nuovo Programma suscitano in Ateneo;
- VISTA** la Delibera n. 28 del 30/06/2015 con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il *Regolamento di Ateneo per la mobilità studentesca ERASMUS*;
- VISTA** la Delibera n. 42 del 01/07/2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole sul *Regolamento di Ateneo per la mobilità studentesca ERASMUS* di cui sopra;

## DECRETA

E' emanato, nel testo allegato al presente Decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il *Regolamento di Ateneo per la mobilità studentesca ERASMUS*.

Il suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

**IL RETTORE**  
**Gaetano MANFREDI**

AdP

Ripartizione *Affari Generali, Professori e ricercatori*  
Il Dirigente *ad interim* della Ripartizione dott. Francesco BELLO  
Unità organizzativa responsabile del procedimento:  
*Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari*  
Il Responsabile del procedimento:  
Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio NASTI



## REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA MOBILITA' STUDENTESCA ERASMUS

### 1. PREMESSE

L'Ateneo, nell'ambito della sua politica di Internazionalizzazione, promuove e favorisce gli scambi di studenti con Istituzioni estere sulla base di accordi firmati dalle due Istituzioni, attivando forme di supporto organizzativo e logistico agli scambi e mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche.

Gli studenti regolarmente iscritti all'Ateneo (Laurea, Laurea Magistrale, Master di I o II livello, Dottorato di Ricerca, Scuola di Specializzazione) possono svolgere parte dei propri studi, comprese le attività di tirocinio e di preparazione delle tesi, presso Istituzioni estere con le quali siano stati stipulati accordi.

Le attività svolte all'estero da studenti iscritti all'Ateneo sono riconosciute valide ai fini della carriera universitaria e possono dare luogo all'acquisizione di crediti formativi, purché tali attività siano compiute nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento e delle determinazioni specifiche dei Dipartimenti o delle Scuole interessate.

### 2. ATTIVITA' SVOLTE ALL'ESTERO

Possono essere riconosciute come attività di studio svolte all'estero:

- la frequenza di corsi di insegnamento;
- il superamento di esami di profitto o altra forma di verifica;
- le attività formative relative alla preparazione della tesi e della prova finale per il conseguimento del titolo (laurea, laurea magistrale, specializzazione, master, dottorato);
- le attività di laboratorio, quelle di tirocinio, la frequenza dei reparti di degenza secondo le determinazioni dell'organo collegiale che coordina il corso di studio al quale fa capo lo studente interessato ed altre attività formative.

Per gli studenti che effettuano una mobilità ai soli fini del tirocinio (Student Mobility Traineeship) l'attività dovrà svolgersi presso qualsiasi struttura del settore pubblico o privato che eserciti una attività economica secondo quanto previsto dalla Guida al Programma Erasmus+.

### 3. IL PROGRAMMA ERASMUS

Annualmente con Decreto Rettorale è emanato l'avviso di selezione per la partecipazione alle attività di mobilità nell'ambito del Programma Erasmus.

L'elenco delle Università partner e dei posti disponibili sarà riportato in apposito allegato all'avviso di selezione.

Gli interessati al programma di mobilità dovranno presentare domanda di partecipazione entro il termine di scadenza e secondo le modalità stabilite dall'avviso di selezione.

La selezione degli studenti sarà effettuata con i seguenti criteri:

- numero crediti acquisiti e previsti per l'anno di corso;
- media ponderata dei voti degli esami superati;
- preparazione linguistica;
- motivazione.



I Dipartimenti e le Scuole dell'Ateneo, dotate di Commissioni appositamente nominate o elette, effettuano la selezione secondo criteri indicati. I risultati della selezione e le relative graduatorie di merito sono pubbliche. Esse sono affisse alle bacheche informative e pubblicate sui siti web dei Dipartimenti/Scuole che effettuano la selezione.

### 3.1 Learning Agreement

E' condizione per il riconoscimento del programma di studio da effettuare all'estero e dei relativi crediti denominato *learning agreement*, che lo stesso sia stato preventivamente approvato dalla struttura didattica di riferimento e/o dal Consiglio di Dipartimento. Il *learning agreement* deve essere trasmesso all'Ufficio Relazioni Internazionale (di seguito URI) competente della mobilità internazionale; il programma di studio approvato deve tenere conto della sua effettiva sostenibilità rispetto al periodo e alla sede ospitante, nonché della corrispondenza con le attività didattiche erogate dall'Ateneo. Secondo le direttive del Programma Erasmus+ lo studente può usufruire di una mobilità all'estero per un massimo di 12 mesi per ogni ciclo di studi, indipendentemente dal numero e dal tipo di mobilità (a fini di studio e/o a fini di tirocinio). Per gli studenti iscritti a corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico il numero massimo di mesi è di 24 mesi.

Il *learning agreement* può subire modifiche prima dell'inizio delle attività o in itinere, nel rispetto dei tempi previsti dal programma, con il pieno accordo dello studente, del promotore dell'Istituzione di appartenenza e di quella ospitante; le proposte di modifiche devono seguire lo stesso percorso di approvazione del *learning agreement*.

## 4. STUDENTI IN MOBILITA' ERASMUS

Lo studente risultato vincitore della selezione Erasmus dovrà stipulare, prima della partenza, un contratto con l'Università degli Studi di Napoli Federico II e rispettare quanto richiesto dalle Istituzioni ospitanti in merito a tempi e modalità di iscrizione e ogni altro requisito richiesto. La sottoscrizione del contratto nei termini comporterà l'acquisizione dello status di studente Erasmus, ossia:

- esenzione dal pagamento delle tasse di iscrizione universitarie presso la sede ospitante con l'esclusione di contributi richiesti per servizio quali spese di assicurazione, associazioni studentesche e per l'utilizzo di materiali vari, fotocopiatrici, prodotti di laboratorio, a parità di condizioni con gli studenti locali.
- copertura assicurativa per eventuali infortuni durante le attività didattiche previste;
- partecipazione ad eventuali corsi di lingua attivati presso l'Università ospitante e presso l'Ateneo di appartenenza.

### 4.1. Contributo Economico

Lo studente che ha acquisito lo status di studente Erasmus o in mobilità internazionale può percepire un contributo economico a parziale copertura delle spese sostenute per la mobilità, da parte dell'Unione Europea - tramite l'Agenzia Nazionale - e/o dall'Università di Napoli Federico II.





## 4.2. Prolungamento

Lo studente Erasmus può chiedere all'URI il prolungamento del proprio periodo di studi all'estero. L'URI autorizza la proroga previo parere positivo del Docente Promotore e dell'Università ospitante. In caso di insufficienza di fondi la proroga può essere accordata anche senza contributi economici; in tale ipotesi lo studente godrà solo dello status di studente Erasmus.

## 4.3. Crediti Formativi

Il sistema dei crediti formativi universitari adottato dall'Ateneo coincide con il sistema ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) e pertanto un (1) credito formativo universitario (CFU) equivale a un (1) credito ECTS e corrisponde a 25 ore di impegno dello studente.

## 4.4. Conclusione del periodo di studi all'estero

Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione rilasciata (*Transcript of records*) dall'Istituzione estera e in conformità a quanto già autorizzato in fase di approvazione del *learning agreement*, la struttura didattica di riferimento e/o il Consiglio di Dipartimento delibera il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero con i relativi crediti e converte le votazioni acquisite nel sistema di votazione italiano sulla base di specifiche tabelle di conversione e/o della tabella dei voti ECTS approvate dal Senato Accademico. La struttura didattica di riferimento trasmette la delibera alla Segreteria Studenti affinché le attività formative vengano registrate nella carriera dello studente e all'URI. L'Ateneo garantisce il pieno riconoscimento accademico per le attività completate in modo soddisfacente durante il periodo di mobilità del programma Erasmus (Carta Studente Erasmus). Le attività svolte all'estero sono riportate nel *Diploma Supplement*.

## 5. OBIETTIVI MINIMI A CARICO DELLO STUDENTE

Annualmente, la Commissione Erasmus di Ateneo stabilisce gli obiettivi minimi, che ciascuno studente deve raggiungere per avere diritto al contributo economico. Cause di forza maggiore possono giustificare il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.

## 6. STUDENTI IN ENTRATA

Prima dell'arrivo presso l'Università di Napoli Federico II, gli studenti in entrata (*incoming*), dopo essersi registrati sul sito di ateneo devono far pervenire all'URI, per le opportune verifiche *application form* e *learning agreement*. Quest'ultimo verrà sottoscritto per approvazione dal docente promotore dello scambio.

### 6.1. Transcript of Records

Al termine del periodo di studio presso l'Università di Napoli Federico II, verrà rilasciato allo studente interessato o inviato alla Università di provenienza il *transcript of records*.





## **7. UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI, DELEGATI ERASMUS, PROMOTORI DEGLI SCAMBI, COMMISSIONE ERASMUS DI ATENEO, COMMISSIONE ERASMUS DIPARTIMENTALE**

L'Ateneo, al fine di coordinare e promuovere la mobilità Erasmus, si dota delle seguenti strutture e dei seguenti rappresentanti le cui competenze sono di seguito dettagliate: URI (Ufficio Relazioni Internazionali); Promotore dello scambio; Delegato Erasmus del Rettore; Presidente della Commissione Internazionalizzazione di Ateneo; Commissione Erasmus di Ateneo; Delegato Erasmus Dipartimentale; Commissione Erasmus Dipartimentale. Ulteriori strutture possono essere definite al fine di meglio organizzare la mobilità Erasmus.

URI (Ufficio Relazioni Internazionali) è l'ufficio di Ateneo che si occupa della mobilità studentesca internazionale: Programma Erasmus+ e altre forme di mobilità internazionali ([international@unina.it](mailto:international@unina.it)).

Promotore dello scambio: docente afferente ad un corso di studi, responsabile della proposta di un "accordo bilaterale" insieme ad un docente di una struttura estera in cui siano stabiliti il numero dei flussi di scambi, l'area didattica, e la durata delle mobilità di studenti e docenti. Mantiene i rapporti con l'Università straniera. Il promotore, che ha identificato le attività formative congrue al piano di studi, fornisce agli studenti le informazioni didattiche di cui è in possesso al fine di permettere la mobilità degli studenti in entrata e uscita. Redige, unitamente allo studente - laddove non diversamente previsto dai singoli Dipartimenti - il *learning agreement/learning agreement for traineeship* che viene consegnato all'URI direttamente dallo studente all'atto della sottoscrizione del contratto.

Delegato Erasmus del Rettore: è nominato dal Rettore ed ha il compito di presiedere e coordinare la Commissione Erasmus di Ateneo.

Presidente della Commissione Internazionalizzazione di Ateneo (di seguito CIA): è nominato dal Rettore e partecipa ai lavori della Commissione Erasmus di Ateneo.

Commissione Erasmus di Ateneo: è costituita dal Delegato Erasmus del Rettore, dal Capo dell'Ufficio Relazioni Internazionali, dal Presidente della CIA e dai Delegati dipartimentali in numero corrispondente a quello dei Dipartimenti, con obbligo di delega in caso di impedimento alla partecipazione ai lavori della Commissione di Ateneo. Alle riunioni della Commissione può essere invitata dal Presidente qualsiasi persona esperta in materia.

La Commissione stabilisce le linee guida e le procedure relative all'intero programma Erasmus, ne valuta l'andamento, identifica le criticità e mette in essere le modalità per superarle.

Delegato Erasmus Dipartimentale: è nominato dal Direttore di Dipartimento tra i promotori Erasmus, fa parte della Commissione Erasmus di Ateneo, riporta alle strutture di riferimento didattico le linee guida ed organizzative stabilite nella Commissione Erasmus di Ateneo, mantiene i rapporti con l'URI, ha il compito di coordinare l'attività del programma all'interno delle strutture di appartenenza; in caso di impedimento da parte del promotore dello scambio, lo sostituisce nelle sue funzioni.





Commissione Erasmus Dipartimentale: è costituita dal delegato Erasmus Dipartimentale, da docenti promotori degli scambi afferenti al Dipartimento e da almeno una unità del personale tecnico-amministrativo nominati dal Direttore del Dipartimento. Ha il compito di coadiuvare il Delegato Erasmus Dipartimentale nello svolgimento delle attività connesse all'intera procedura Erasmus (programmare e coordinare gli scambi bilaterali, raccogliere le domande di partecipazione, formulare la graduatoria, trasmettere tutti gli atti all'URI, valutare i piani di studi degli studenti *incoming* e seguirli nel loro percorso in Ateneo).

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle linee guida della UE e della Agenzia Nazionale che verranno prontamente diffuse.